



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E APPARECCHI DA GIOCO

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 15 del 07.05.2014

In vigore dal 29 maggio 2014

UNIONE VALDERA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E APPARECCHI DA GIOCO

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 - Principi generali ed obiettivi

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 - Normativa di riferimento

TITOLO II - SALE GIOCHI E SALE BOWLING

Art. 5 - Adempimenti amministrativi

Art. 6 - Requisiti morali

Art. 7 - Requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività

Art. 8 – Rappresentanza

Art. 9 - Prescrizioni per lo svolgimento dell'attività

TITOLO III - APPARECCHI INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

Art. 10 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86, comma 1 e 2, e art. 88 del T.U.L.P.S.

Art. 11 - Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art.86, comma 3, lett.c) del TULPS e variazioni

Art. 12 - Limiti e prescrizioni

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 - Informazioni al pubblico e obblighi

Art. 14 – Orari

Art. 15 - Provvedimenti repressivi

Art. 16 – Sanzioni

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 - Disposizione di adeguamento automatico

Art. 19 - Entrata in vigore e abrogazioni

TITOLO I NORME GENERALI

Art.1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. A norma dell'art.19, punto 8, del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e dell'art. 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento:
 - a) non esercitate in forma di impresa;
 - b) esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'art. 69 del vigente T.U.L.P.S.;
 - c) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento, mediante forme di spettacolo;

Art.2

Principi generali ed obiettivi

1. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:
 - a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art.41 della Costituzione;
 - b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
 - c) semplificazione procedimentale, mediante gli istituti della autocertificazione, della conferenza dei servizi e più in generale del procedimento unico di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;
 - d) prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco.
2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere limitate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione di accesso al mercato.
3. I vincoli delle attività imposti sulla base del presente regolamento, sono esclusivamente diretti alla tutela:
 - a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
 - b) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica;
 - c) della salute e della quiete della collettività.
4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Valdera.
5. Nel presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistici-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità, indispensabili per l'esercizio dell'attività.
6. L'Unione Valdera, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

Art. 3

Definizioni

Al fine del presente regolamento si intendono per:

- a) **T.U.L.P.S.:** il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 n.773 e succ. mod. ed int.,

- b) **Regolamento di Esecuzione del TULPS** approvato con R.D. 6.05.1940 n.635 per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- c) **Sala pubblica da gioco (Sala Giochi)**, il locale o più locali funzionalmente collegati, nei quali si svolgono in via esclusiva o prevalente i giochi leciti quali biliardo, bowling e/o altro gioco lecito, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici, quali ad esempio, biliardini, flipper o juke-box o di apparecchi e congegni di cui all'art 110 commi 6 e 7 del R.D. 773/1931, nonché per l'esercizio delle scommesse.
- d) **Spazi per il gioco**: gli spazi riservati ai giochi leciti all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati;
- e) **Giochi leciti**: giochi la cui installazione negli esercizi è consentita ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 del TULPS;
- f) **Apparecchi per il gioco lecito**: gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del R.D. 773/1931;
- g) **Superficie utile del locale**: area fisicamente delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi ed altre aree comunque non aperte al pubblico.

Art.4 **Normativa di riferimento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono coerenti con la seguente normativa attualmente in vigore:
 - Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e succ. mod. ed int., in particolare gli artt. 86, 88 e 110;
 - Regolamento di Esecuzione del TULPS approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635;
 - Art. 38, commi 1 e 5, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248;
 - Art. 22, comma 6, della L. 27 dicembre 2002 n. 289, come modificato dall'art.38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248; art. 14 bis del D.P.G.R 26 ottobre 1972 n. 640 e succ. mod. ed int.;
 - Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
 - Decreto interdirettoriale 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di giochi pubblici";
 - Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12.08.2011;
D.L. 25/03/2010 n.40 convertito con L. 22.05.2010 n.73 "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
 - D.L. 13.09.2012 N.158 convertito in L. 8.11.2012 n.189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute".
 - L.R.T. 18.10.2013 n.57 "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia"

TITOLO II SALE GIOCHI E SALE BOWLING

Art. 5 Adempimenti amministrativi

1. L'apertura, il subingresso, il trasferimento, le modifiche (ai locali o all'attività) delle attività di cui al presente titolo sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ad effetto immediato, da presentare al SUAP dell'Unione Valdera, secondo la modulistica predisposta dal Servizio SUAP e Servizi alle Imprese. Per le modifiche ai locali resta sottintesa la necessità di acquisizione del titolo edilizio, se necessario, prima della presentazione al SUAP della SCIA sopra citata.
2. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente regolamento, dal D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

Art.6 Requisiti morali

1. Il Titolare, imprenditore individuale, tutti i soci nelle società di persone, il legale rappresentante e amministratori nelle società di capitale, che intendono gestire una delle attività di cui al presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere "cause di divieto", decadenza o sospensione di cui-al D.Lgs 6.09.2010 n.159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

Art. 7 Requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di cui al presente Titolo (Sale Giochi-Sale Bowling) è subordinato al rispetto di quanto segue:
 - 1) Non è consentito l'insediamento dell'attività di sala giochi (art.3 lett.c) e sala bowling nei centri storici come individuati dai vigenti strumenti urbanistici dei Comuni associati e per il Comune di Capannoli nei Centri Naturali del Commercio come definiti dall'Amministrazione;
 - 2) Non è consentita l'apertura di Sale giochi e Sale bowling in edifici che al momento della presentazione dell'avvio attività ospitano unità immobiliari destinate a civili abitazioni.
 - 3) Non è consentito l'insediamento dell'attività di Sala giochi e Sala bowling in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - 4) Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, è vietata l'apertura di sale da gioco o di spazi che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
 - 5) I locali devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) destinazione d'uso commerciale;
 - b) strutturali, previsti dai vigenti regolamenti edilizi comunali e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, nonché i requisiti igienico-sanitari;
 - c) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;
 - d) rispetto delle normative in materia di prevenzione incendi;

- f) sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635 del 1940;
 - g) rispetto dei limiti in materia di impatto acustico ai sensi della normativa di riferimento ed in particolare del D.P.R. 227/2011;
 - h) accessibilità, anche a persone disabili, nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
- 6) I locali dovranno essere dotati di almeno un servizio igienico per il pubblico, munito di antibagno, conforme alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Qualora la superficie dei locali o l'affluenza prevista degli stessi faccia presupporre la presenza contemporanea di più di 200 persone, è opportuno prevedere servizi igienici aggiuntivi. Il locale dovrà altresì essere dotato di un servizio igienico destinato agli operatori e munito di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, quando nei locali sia esercitata anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande.
- 7) Relativamente alle Sale Bowling:
Il locale dovrà essere dotato di una sala di attesa;
- Il locale dovrà essere dotato di una zona attrezzata per il cambio delle scarpe del pubblico e fornita di idonei armadietti.
- 8) Nei locali dovranno essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali.
- 9) E' consentita l'attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e sanitarie e delle seguenti condizioni:
- l'attività di gioco risulti prevalente ossia:
- la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi;
- dall'insegna risulti chiaramente l'attività principale di gioco;
- l'area di gioco e quella di somministrazione devono essere ben distinte e individuate, anche se non strutturalmente divise;
- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale di gioco;
- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'attività di gioco e non disgiuntamente da essi.
- 10) In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dai regolamenti Urbanistici Comunali:
- le Sale Giochi devono disporre di parcheggio privato, funzionale all'attività, anche in caso di ampliamento dell'attività esistente, in misura non inferiore ad 1 mq per ogni mq di superficie utile;
- le Sale Bowling devono disporre di parcheggio privato, funzionale all'attività, anche in caso di ampliamento dell'attività esistente, in misura non inferiore a 3 posti auto per ogni pista di bowling e nella misura prevista per le sale giochi in caso di installazione di giochi leciti all'interno dell'attività;
- tutti i posti auto individuati devono essere singolarmente usufruibili.
Nel caso non sia possibile reperire in tutto o in parte i parcheggi sopra richiesti in area privata, si potrà usufruire anche di parcheggi su area pubblica purchè ad una distanza non superiore a metri cento dall'attività di sala Giochi o Bowling, calcolata seguendo il percorso pubblico pedonale più breve.
2. Per motivi di tutela dell'incolumità delle persone e dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione, con proprio atto motivato, potrà imporre all'interessato a sue spese:
- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
 - b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
 - c) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

Art.8 **Rappresentanza**

Il titolare della sala giochi può condurre l'esercizio mediante rappresentante/i (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.); questo/i deve/ono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all'art.6 del presente regolamento.

Art.9 **Prescrizioni per lo svolgimento dell'attività**

- 1.E' vietato ai minori di anni 18 l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'art.110 comma 6 lett.b) del TULPS.
2. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni e ai limiti numerici stabiliti dall'art.110 del TULPS, e dagli altri decreti e norme vigenti, nonché dalle eventuali successive disposizioni in materia.
3. E' comunque vietata la collocazione di attrezzature ed apparecchi in aree all'esterno dei locali di esercizio.

TITOLO III **APPARECCHI INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI**

Art.10 **Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86, comma 1 e 2, e art. 88 del T.U.L.P.S.**

1. Negli esercizi pubblici già in possesso di titolo abilitativo, di cui agli artt. 86, comma 1 e 2, ed art. 88 del T.U.L.P.S., è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6 e 7, nonché apparecchi di tipo meccanico o elettromagnetico di cui al D.D. Prot. n.398/CGV del 10.03.2010, a condizione che sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal presente Regolamento.

Art.11 **Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art.86, comma 3, lett.c) del TULPS e variazioni**

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6 lett.a) e 7 possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione, a condizione che:
 - a) venga presentata apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico dell'Unione Valdera;
 - b) l'installazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici stabiliti dai Decreto Direttoriali in materia
 - c) in caso di subingresso o di variazione della superficie del locale, del numero e della tipologia dei giochi installati nonché del titolare o della società, dovrà essere presentata formale SCIA sull'apposita modulistica.

Art.12
Limiti e prescrizioni

1. Gli apparecchi e i congegni di cui all'art.110, comma 6 del TULPS, non possono in alcun caso essere installati negli esercizi di cui al presente titolo, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici, ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.
2. L'uso dei giochi è consentito solo durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati.
3. Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, è vietata l'apertura di spazi per il gioco, così come definiti all'art.3 lett. d), che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.13
Informazioni al pubblico e obblighi

1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti, nonché copia del nulla osta rilasciato dall'AAMS.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art.110, comma 6, del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art.110, comma 8, del TULPS.
3. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, del titolo abilitativo presentato al SUAP Valdera e della tabella dei giochi proibiti redatta dal Questore e vidimata dal Sindaco, nonché del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.
4. E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi e sala bowling un cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura.
5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6 e 7 lett. del T.U.L.P.S., devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.
6. Le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana; è consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti.
7. Si richiama il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.L. 13.09.2012 N.158 convertito in L. 8.11.2012 n.189 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*".
8. Si richiama altresì al rispetto delle prescrizioni contenute nella L.R. 18.10.2013 n.57 "*Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia*".

Art. 14
Orari

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni fissate con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 15

Provvedimenti repressivi

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:

- a) nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
- b) qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizi, urbanistici, di parcheggio, di sicurezza, di sorvegliabilità, igienico sanitari e tutti gli altri requisiti comunque previsti dal presente Regolamento e dalle norme vigenti. In tal caso, l'Amministrazione assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la chiusura dell'esercizio;
- c) in caso di reiterazione delle violazioni ex art.8 bis della L. 24 novembre 1981 n.689 e succ. mod. ed int., previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento;
- e) nel rispetto di quanto previsto dall'art.15 della L.R. 57/2013, per violazione di quanto disposto dal punto 4) dell'art 7 del presente regolamento.

2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

- a) nei limiti previsti dall'art.110 del TULPS;
- b) negli altri casi previsti dalle vigenti normative.

Art.16

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.14 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nonché quelle previste dall'art.14 della L.R. 57/2013 e le altre sanzioni irrogate dalle autorità competenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 50,00 euro ad una massimo di 500,00 euro.

2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1, si applica la L. 24 novembre 1981 n. 689 e succ. mod. ed int, la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2000 n. 81 e s.m.i., nonché le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Art.17

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti, anche successivi, vigenti in materia ed in particolare dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e succ. mod. ed int., purchè compatibile.

2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

3. In caso di subingresso senza modifiche in un'attività di sala giochi o sala bowling esistente all'entrata in vigore del presente regolamento, il subentrante non è tenuto ad adeguarsi ai requisiti previsti dal presente Regolamento per le nuove attività, salvo quanto stabilito in merito alle prescrizioni nello svolgimento dell'attività.

4. Il divieto di cui al punto 4) dell'art.7 e al comma 3 dell' art. 12 del presente regolamento non si applica alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.18

Disposizioni di adeguamento automatico

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili.

Art.19

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio On Line dell'Unione Valdera.
2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.